



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

3 - LUG 2007

Prot. 62795

COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI
Associazione Nazionale
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: V.s. quesito dell'8 maggio 2007.

Con riferimento al quesito in oggetto si puntualizza quanto segue.

In diritto

L' Art. 5 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada (Regolamentazione della circolazione in generale) prevede che:

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad arrestare i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 5 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

L'art. 6 del D.lgs. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada (Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei Lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza).

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, è esercitato dal Ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

2. Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

Omissis

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

Omissis

Nel quadro delle attuali competenze il riferimento è da intendersi al Ministro o Ministero dei Trasporti.